Allegato n. 8

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2016-2018

INDICE

1. INTRODUZIONE: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione 2

1.1 Corpo di polizia ad ordinamento militare 2

1.2 Polizia economica e finanziaria 3

1.3 Specificità dell'ordinamento militare del Corpo 5

2. PRINCIPALI NOVITA' 7

2.1 Il nuovo Responsabile per la trasparenza 7

2.2 Revisione organizzativa del Comando Generale 7

3. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI DATI 7

3.1 I dati da pubblicare 7

3.2 Le modalità di pubblicazione dei dati 8

3.3 Ulteriori adempimenti di semplificazione e trasparenza amministrativa 9

4. Il PROTOCOLLO INFORMATICO E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 10

4.1 Premessa: lo scopo del protocollo informatico 10

4.2 Il funzionamento del protocollo informatico 10

4.3 Recenti sviluppi 11

5. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 12

5.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 12

5.2 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma 13

5.3 Termini e modalità di adozione del programma 14

6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 14

7. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 16

7.1 Funzioni di vigilanza esercitate dall'A.N.A.C. 16

7.2 Compiti del Responsabile per la trasparenza. 17

7.3 Dirigenti responsabili 18

7.4 Referenti per la trasparenza 19

7.5 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 20

7.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" 20

7.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico 21

1. INTRODUZIONE: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

1.1 Corpo di polizia ad ordinamento militare

La data di nascita della Guardia di Finanza viene individuata nel 1° ottobre 1774, quando venne costituita la "Legione Truppe Leggere" per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna, quale primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare.

Nell'immediato periodo *post* - unificazione del Paese i vari Corpi di finanza dei preesistenti Stati italiani si fusero nel "Corpo delle Guardie Doganali", istituito nel 1862 per la vigilanza doganale e impiegato, in tempo di guerra, per la difesa dello Stato.

Con la Legge n. 149 del 1881 il Corpo assunse la denominazione di "Corpo della Regia Guardia di Finanza" con la funzione di *"...impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi e ai regolamenti di finanza..."*, di tutelare gli interessi dell'Amministrazione finanziaria e concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel 1906 fu concesso al Corpo un ordinamento autonomo con la costituzione del Comando Generale e, sul territorio, dei Comandi di Legione. Nel 1907 venne esteso al Corpo l'uso delle stellette a cinque punte, simbolo comune dell'appartenenza alle Forze Armate e nel 1911, quale consacrazione delle alte benemerenze conseguite dal Corpo nel Risorgimento, Vittorio Emanuele III firmò il regio decreto n. 325, con il quale fu riconosciuto al Corpo l'uso della bandiera nazionale.

Nel corso degli anni venti la struttura ordinativa del Corpo risultò fortemente influenzata dalle riforme che interessarono il sistema tributario nazionale: risale infatti al 1923 la nascita della Polizia Tributaria Investigativa come contingente specializzato della Regia Guardia di Finanza, costituito da militari in abito civile impegnati in speciali servizi di investigazione per prevenire e reprimere il contrabbando ed altre tipologie di frode, combattere l'evasione dei tributi e, in modo particolare, la criminalità organizzata.

Un forte impulso alla modernizzazione del Corpo venne dato nel secondo dopoguerra: tra il 1952 ed il 1954 vennero istituiti il Servizio Statistico, dotato di un centro meccanografico, il Servizio Aereo ed il Servizio Cinofili. Successivamente, la Legge n.189 del 1959 provvide a rimodulare i compiti istituzionali del Corpo, poi adeguati da provvedimenti settoriali, attributivi di competenze specifiche.

Con tale provvedimento normativo, anche alla luce della complessiva rimodulazione dei compiti attribuiti alla Guardia di Finanza e dell'incremento della dotazione di mezzi navali per il contrasto dei traffici illeciti perpetrati via mare, è stato istituito il contingente di mare che, distinto per ruoli (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri) e ripartito nelle specializzazioni che i militari che vi appartengono devono possedere per l'impiego a bordo delle unità navali del Corpo, ha sostituito la precedente nozione di "ramo mare" (contenuta nei provvedimenti normativi degli anni venti), il cui personale era destinato all'impiego sul naviglio.

La riforma ordinativa tracciata dal D.P.R. n. 34 del 1999 ha completato l'adeguamento dei compiti istituzionali, e il decreto legislativo n.68 del 2001, confermando l'ordinamento militare del Corpo, ne ha esaltato il ruolo di Forza di Polizia con competenza generale, non solo in campo tributario, ma anche in materia

economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti Locali e dell'Unione Europea.

Pietra miliare nella storia delle Fiamme Gialle è la Legge n. 79 del 2010, con la quale è stata prevista la possibilità di nominare il Comandante Generale della Guardia di Finanza anche tra le fila dei propri Generali di Corpo d'Armata.

1.2 Polizia economica e finanziaria

L'art. 4 della legge 31 marzo 2000 n. 78 ha attribuito al Governo una specifica delega volta ad adeguare, tra l'altro, i compiti della Guardia di Finanza in relazione al riordino della Pubblica Amministrazione attuato per effetto del decreto legislativo n.300 del 1999.

In virtù di tale delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 68 del 2001 che, in continuità con la legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189, ha rivisitato i compiti della Guardia di Finanza, in funzione del mutato scenario esterno, confermando e rilanciando il suo ruolo di polizia economica e finanziaria.

In particolare, le linee guida del provvedimento si sostanziano nell'individuazione, per aree omogenee, delle competenze autonome affidate al Corpo e nell'idonea collocazione della Guardia di Finanza nell'ambito dello scenario istituzionale caratterizzato dalla presenza di altre Forze di Polizia e Istituzioni orientate alla gestione delle entrate e spese pubbliche.

Accanto, quindi, al tradizionale *core business* del Corpo, individuato nel settore della lotta all'evasione fiscale ed agli illeciti finanziari, nel corso del tempo, per effetto di impellenti priorità politiche legate al risanamento dei conti pubblici e, quindi, al fine di garantire la correttezza delle uscite finanziarie del bilancio nazionale e comunitario, si è aggiunta l'attività di controllo nell'ambito della spesa pubblica.

Tali competenze sono state formalmente riconosciute dal legislatore statuendo ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.68 del 2001 che la Guardia di Finanza è "*forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge*".

In sostanza, il decreto legislativo n. 68 del 2001:

a. ha assegnato al Corpo:

- **(1)** una missione istituzionale "*primaria*" definibile nel rinnovato ruolo di polizia economica e finanziaria;
- **(2)** una missione istituzionale "*concorsuale*" individuata nelle funzioni di concorso, con le altre Forze di Polizia ed Armate, nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa politico-militare delle frontiere;

b. pur non apportando alcuna modifica alla natura ed all'estensione delle missioni istituzionali del Corpo, ha razionalizzato in modo sistematico la disciplina prevista a garanzia degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione Europea, attribuendo alla Guardia di Finanza il compito di adempiere alle funzioni di **polizia economica e finanziaria**, rispettivamente finalizzate alla:

- **(1)** prevenzione e repressione di tutti gli illeciti afferenti l'acquisizione, la gestione e l'impiego delle risorse necessarie per i beni ed i servizi pubblici,

(2) ricerca ed alla denuncia degli illeciti che alterano le regole di funzionamento dell'economia, della concorrenza e del mercato;

c. individua, nel dettaglio, **la missione di polizia finanziaria** quale funzione maggiormente caratterizzante il profilo operativo del Corpo, sia sul piano amministrativo che penale, orientandola alla difesa degli interessi di bilancio delle seguenti istituzioni:

(1) Stato;

(2) Regioni ed Enti locali;

(3) Unione europea;

(4) settore pubblico allargato.

In particolare, la suddetta missione riguarda:

(5) la tutela **del bilancio dello Stato**, con riferimento alle seguenti voci:

(a) entrate tributarie e sanzioni pecuniarie di spettanza erariale;

(b) entrate extratributarie derivanti dalla gestione dei beni e delle risorse pubbliche;

(c) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il patrimonio industriale e commerciale in via di privatizzazione o di dismissione;

(d) uscite di bilancio per spese correnti e in conto capitale, nonché per rimborsi di prestiti;

(e) entrate ed uscite della bilancia dei pagamenti da e per l'estero, con i connessi movimenti di capitale per investimenti finanziari e per transazioni correnti, nonché il mercato delle valute, di titoli e dei mezzi di pagamento interni ed internazionali;

(6) la tutela dei bilanci **delle Regioni e degli Enti locali** con riferimento alle seguenti voci:

(a) entrate tributarie, sanzioni e introiti extratributari spettanti agli Enti territoriali;

(b) uscite per spese di funzionamento o di investimento e per altri impieghi di fondi pubblici;

(7) la tutela del bilancio **dell'Unione europea** con riferimento alle seguenti voci:

(a) entrate del sistema delle risorse proprie (dazi doganali ed agricoli, "quota I.V.A" e cosiddetta "quarta risorsa" commisurata al prodotto nazionale lordo) spettanti all'Unione;

(b) spese erogate nel quadro della politica agricola comune e delle politiche strutturali di coesione economica e sociale, nonché per l'attuazione dei programmi di iniziativa diretta dell'Unione;

(8) il settore pubblico in materia di:

(a) entrate ed uscite del sistema della sicurezza sociale, gestito dagli Enti pubblici che garantiscono le prestazioni di carattere previdenziale, assistenziale e sanitario;

(b) esercizio di funzioni pubbliche di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi erariali e locali da parte di soggetti privati, in regime di concessione.

d. definisce la **funzione di polizia economica**, quale presidio degli interessi dei consumatori, della collettività e del mercato.

In tale comparto, gli obiettivi operativi della Guardia di Finanza sono costituiti dalla lotta ai traffici illeciti (con particolare riferimento a quelli gestiti dalla criminalità organizzata, quali il traffico di stupefacenti, il contrabbando di t.l.e. e di armi, l'immigrazione clandestina) dal contrasto al fenomeno del riciclaggio e dalle attività d'indagine patrimoniali sugli appartenenti o collegati alla criminalità organizzata.

Inoltre, le attività del Corpo sono indirizzate alla scoperta e alla repressione delle violazioni alle norme che regolano:

(1) il funzionamento dei mercati finanziari e mobiliari, ivi compresa l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito;
(2) i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore, nonché i marchi, i brevetti, i modelli e le invenzioni industriali con diritto di sfruttamento economico esclusivo.

Da una valutazione complessiva di tali compiti emerge il valore morale della funzione di polizia economica e finanziaria che, attraverso l'osservazione e la vigilanza (azione preventiva), nonché attraverso le repressione delle condotte illecite (azione repressiva), impedisce a gruppi di minoranza aggressivi di sovvertire l'ordine sociale ed economico.

L'attività della Guardia di Finanza, dunque, va oltre la verifica fiscale, che caratterizza il Corpo ma non lo ricomprende. In altri termini, attraverso l'esercizio della funzione di polizia economica e finanziaria, che si esplicita nel contrasto al riciclaggio e alla criminalità economica, nella lotta ai fenomeni dell'economia sommersa e dei giochi clandestini, nell'anticontrabbando e nella lotta alle frodi, la Guardia di Finanza svolge un'azione di tutela del mercato, perseguendo la concorrenza sleale e infondendo un clima di fiducia indispensabile per le relazioni economiche.

1.3 Specificità dell'ordinamento militare del Corpo

L'assetto organizzativo del Corpo è fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza", il quale ha ridisegnato la fisionomia generale e le linee di dipendenza dei comandi e reparti, modificando sostanzialmente l'architettura delineata dalla legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189.

Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:

a. un **Comando Generale**, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo della globale attività istituzionale;

b. **comandi e organi di esecuzione del servizio**, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività operative (comandi territoriali, con competenza interregionale, regionale e provinciale, comandi speciali ed aeronavali), ovvero direttamente esecutivi del servizio (nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali,

gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, sezioni operative navali e sezioni aeree);

c. **comandi e organi di reclutamento e di addestramento**, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;

d. **comandi e organi di supporto tecnico**, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di supporto e di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

Il numero, la sede, il livello e le dipendenze dei comandi sono stabilite dal **Comandante Generale** con propria determinazione, sentito, salvo i casi di particolare urgenza, il Consiglio Superiore del Corpo, in ragione delle esigenze funzionali ed operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze istituzionali di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economico - finanziaria.

Il Comandante Generale, inoltre, nell'ambito delle prerogative attribuitegli in materia di **organizzazione**, è competente a determinare le "dotazioni organiche" e la "circoscrizione di servizio" di ciascun **reparto**.

A seguito dell'attuata ristrutturazione generale del Corpo è stata prevista una ripartizione delle competenze ed attribuzioni dei Reparti, articolando il dispositivo secondo una componente:

e. **territoriale**, articolata in Comandi Interregionali e Regionali e Provinciali, con funzioni di comando, coordinamento e controllo nei confronti dei Comandi dipendenti ubicati nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza;

f. **specialistica**, operante in singoli settori di servizi che richiedono una elevata specializzazione professionale;

g. **aeronavale**, dislocata in ambito centrale e periferico che ha il compito di vigilanza in terra ed in mare;

h. **addestrativa**, con il compito di provvedere alla formazione e specializzazione degli appartenenti al Corpo.

Dallo *status* di militare degli appartenenti alla Guardia di Finanza discende, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la non "privatizzazione" del rapporto di servizio e l'assoggettamento alle norme contenute:

i. nel Codice penale militare di pace;

j. nel Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 66 del 2010;

k. nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con D.P.R. n. 90 del 2010.

Dalla natura di Corpo di polizia ad ordinamento militare discende, altresì, una chiara definizione dei ruoli, dei compiti e delle connesse responsabilità individuali nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. PRINCIPALI NOVITA'

2.1 Il nuovo Responsabile per la trasparenza

Con determinazione n. 230080/15, in data 5 agosto 2015, a firma del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Salvatore Tatta (ora Generale di Divisione), in qualità di nuovo Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale del Corpo, è stato nominato Responsabile per la Trasparenza per la Guardia di Finanza, in sostituzione del Generale di Divisione Giancarlo Carmelo Pezzuto, che in precedenza rivestiva tale incarico.

2.2 Revisione organizzativa del Comando Generale

Nel corso del 2015, il Comando Generale è stato interessato da una revisione organizzativa che ha comportato, tra l'altro:

- **a.** la costituzione, nell'area del Capo di Stato Maggiore, della Direzione per la Comunicazione, nel cui ambito sono confluiti l'Ufficio "Stampa e Relazioni Esterne", rinominato "Stampa", l'Ufficio "Relazioni Esterne" e l'Ufficio "Centrale Relazioni con il Pubblico";
- **b.** la riallocazione della Sezione "Trasparenza Amministrativa e Tutela Dati Personali" dall'Ufficio "Centrale Relazioni con il Pubblico" all'Ufficio "Affari Legali" del VI Reparto (Affari Giuridici e legislativi);
- **c.** il riassetto interno dell'Ufficio del "Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.", con la previsione, tra l'altro, di una Sezione "Coordinamento e Trasparenza", col compito di supportare il Sottocapo di Stato Maggiore nelle incombenze relative alle funzioni di "Responsabile per la trasparenza";
- **d.** l'istituzione dell'incarico di Vice Presidente della Commissione Permanente di Avanzamento.

3. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI DATI

3.1 I dati da pubblicare

L'art. 1, comma 611, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "*alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*[1]*, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente*

[1] Trattasi delle attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività".

Per quanto attiene, invece, ai profili diversi rispetto a quelli individuati dalla suddetta norma, l'elenco completo degli obblighi di pubblicazione vigenti è compendiato nell'allegato 1 alla Delibera 4 luglio 2013, n. 50 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove viene fornita un'elencazione di tutte le informazioni oggetto di obbligatoria pubblicazione in virtù del menzionato decreto legislativo n.33 del 2013 e di ulteriori disposizioni di legge successivamente entrate in vigore.

In tale sede vengono riepilogati i dati da pubblicare secondo la struttura "vincolante" – conforme al *format* in allegato al decreto legislativo n.33 del 2013 – in base alla quale deve essere articolata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il citato allegato 1 si articola nel:

a. foglio n. 1, denominato "Elenco obblighi", ove viene data ricognizione complessiva degli obblighi di pubblicazione, da articolare in aree e sotto aree e per materie omogenee;

b. foglio n. 2, denominato "Ambito soggettivo", ove sono invece riportati i diversi ambiti soggettivi delle pubbliche Amministrazioni destinatarie degli obblighi di pubblicazione.

Con particolare riguardo al novero delle informazioni da rendere disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* del Corpo, l'art. 8 comma 1 del decreto legge n.66 del 2014, modificando il decreto legislativo n.33 del 2013, ha recentemente introdotto l'obbligo di pubblicare i dati di bilancio, preventivo e consuntivo, nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito, il Corpo:

c. ha già provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di interesse;

d. come prescritto dall'art. 33 del decreto legislativo n.33 del 2013, a decorrere dal primo trimestre 2015, pubblicherà l'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti.

3.2 Le modalità di pubblicazione dei dati

Sulla scorta di quanto previsto **dall'allegato al decreto legislativo sulla trasparenza**, ogni sito istituzionale delle Amministrazioni deve contenere un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", articolata secondo le "macrofamiglie" di dati ivi richiamate.

A tal proposito, sono elencate le sotto-sezioni di primo e di secondo livello nelle quali la sezione "Amministrazione Trasparente" deve essere articolata e, per ciascuna delle sezioni di secondo livello, sono indicati gli obblighi di pubblicazione ricompresi, con il relativo riferimento normativo che ne costituisce il presupposto.

Al fine di favorire l'utilizzo di nomenclature standardizzate da parte delle Amministrazioni, nella colonna "Denominazione del singolo obbligo" è attribuita, a ciascun dato o gruppo di dati, una denominazione e, laddove ritenuta opportuna, è proposta la pubblicazione dei dati in tabelle.

Ciò risulta funzionale alla comparazione dei dati pubblicata dalle diverse

Amministrazioni e al successivo controllo di competenza da parte della A.N.A.C..

Ulteriori indicazioni di dettaglio sulle modalità di pubblicazione dei dati sono fornite nell'allegato 2 della Delibera n. 50 del 2013 ove, con riferimento agli obblighi per i quali si suggerisce la pubblicazione in tabelle, si richiama l'opportunità di:

a. utilizzare formati di tipo "aperto", in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.33 del 2013, e secondo le prescrizioni di dettaglio di cui all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale), affinché i dati pubblicati possano essere riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

b. verificare **la "completezza"** dei dati da pubblicare con la necessità di attestare che, in relazione all'obbligo monitorato, siano pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa e che le informazioni pubblicate siano riferite a tutti gli uffici dell'Amministrazione;

c. curare l'**"aggiornamento"** di ciascun dato, o categoria di dati, per i quali è necessario riportare la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce;

d. prevedere, in aderenza al dettato dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33 del 2013 - per il quale "... *i dati, le informazioni, e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ... sono pubblicati per un periodo di 5 anni* " – che "... *alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati*…" siano "… *comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio*".

3.3 Ulteriori adempimenti di semplificazione e trasparenza amministrativa

L'art. 24, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto l'adozione da parte delle Amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che ne permetta la "compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale".

Al riguardo, a seguito del monitoraggio della modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Corpo, sono state attivate le procedure necessarie alla realizzazione, nel rispetto dei termini previsti dalla novella legislativa, degli specifici applicativi che consentano la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni *on line* da parte del cittadino.

Nell'ottica di aumentare l'efficacia comunicativa del sito istituzionale, nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" viene costantemente aggiornato il portale dedicato alla trasparenza appalti, per agevolarne la consultazione, attraverso una più fruibile illustrazione dei bandi di gara e dello stato delle procedure nelle diverse fasi fino alla rispettiva definizione.

4. Il PROTOCOLLO INFORMATICO E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

4.1 Premessa: lo scopo del protocollo informatico

Nel processo di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni la gestione digitale dei flussi documentali rappresenta un importante fattore di sviluppo e razionalizzazione, orientato alla trasparenza amministrativa e all'efficienza interna, oltre che all'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

Le norme relative alla gestione informatica dei documenti[2] prevedono che tutte le Pubbliche Amministrazioni introducano il protocollo informatico.

Il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, contenente le regole tecniche sul protocollo informatico, stabilisce, altresì, che tutte le Pubbliche Amministrazioni adottino un manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi.

Il protocollo rappresenta una risorsa strategica per il buon andamento e la trasparenza dei procedimenti amministrativi, trasformandosi in un sistema informativo specializzato e altamente qualificato, in grado di gestire il flusso dei documenti che supportano i processi di lavoro dell'Amministrazione.

4.2 Il funzionamento del protocollo informatico

La corrispondenza è gestita dall'articolazione deputata alle operazioni di protocollo avvalendosi di un apposito sistema informatico programmato per rispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore, al fine di garantire la trasparenza e la certezza dei flussi documentali nell'azione amministrativa esercitata dal Corpo.

È stata, quindi, disposta la struttura organizzativa per la gestione dei flussi documentali distinguendo:

a. l'impianto organizzativo "fisico" strutturato in:

(1) 24 Aree Organizzative Omogenee (A.O.O.), dipendenti dalle quali sono configurate (U.O.R);

(2) 982 Unità Organizzative Responsabili.

Le A.O.O. e le U.O.R. sono strutture organizzative allocate presso ogni singolo reparto del Corpo e includono le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività demandata (locali, macchinari, risorse umane);

b. l'adozione di un sistema informatico che, per ogni documento prodotto o ricevuto, consente di:

(1) registrarne i dati distintivi, sia in entrata che in uscita;

---

[2] In materia di protocollo informatico, si riportano i seguenti riferimenti normativi:
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Capo IV "*Sistema di gestione informatica dei documenti*";
- D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - "*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs nr. 82/2005*";
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", novellato, tra gli altri, dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
- D.P.C.M. 25 maggio 2011 - "*Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione economico finanziaria*".

(2) assegnargli in modo univoco un numero progressivo e cronologico;

(3) acquisirne la relativa immagine digitale;

(4) fascicolarlo;

(5) archiviarlo;

(6) conservarlo.

4.3 Recenti sviluppi

Nel corso del 2013, si è provveduto ad effettuare l'aggiornamento del **Manuale di gestione** alla recente normativa di settore e ad integrare la **Posta Elettronica Certificata** nel sistema di protocollo informatico.

Nel dettaglio:

a. il **Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio della Guardia di Finanza** è il documento, emanato in conformità agli artt. 3 e 5 del previgente DPCM 31 ottobre 2000 e s.m.i., con valenza per tutte le Aree Organizzative Omogenee del Corpo che:

(1) costituisce un documento atto a fornire un quadro unitario e completo delle condizioni organizzative, funzionali e tecnologiche, in adempimento a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, con particolare riferimento al citato Codice dell'Amministrazione Digitale con tutte le integrazioni e le modifiche nel frattempo intervenute per la gestione:

(a) del protocollo informatico e dei connessi canali di corrispondenza;

(b) della conservazione dei documenti;

(c) della firma digitale,

al fine di consentire:

(d) ad articolazioni diverse di sfruttare tutte le potenzialità del sistema;

(e) l'implementazione di un servizio che renda efficace ed efficiente il flusso documentale;

(f) la riduzione dei tempi occorrenti alle operazioni di protocollazione e archiviazione;

(g) la facilitazione dell'accesso ai documenti;

(h) l'abbattimento del flusso di documenti cartacei;

(2) è stato adattato alle peculiarità organizzative del Corpo e, altresì, corredato di allegati operativi idonei a guidare gli operatori "passo passo" nella corretta gestione delle diverse casistiche di flussi documentali;

b. la Posta Elettronica Certificata (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata nel D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Essa permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

Con il progressivo processo di ammodernamento, iniziato nel 2006, nella gestione dei flussi documentali e con il conseguente avanzamento tecnologico, la gestione

della PEC, è stata integrata nel sistema di protocollo in uso al Corpo e oggi consente di intrattenere rapporti telematici, sia con le altre pubbliche amministrazioni che con le imprese, i professionisti e i privati cittadini.

5. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

L'entrata in vigore del **decreto legislativo n.33 del 15 marzo 2013** intende dare concreta attuazione al principio della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, da intendersi in senso sostanziale, così come richiamato nell'art. 1 del suddetto decreto, quale *"…accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche…."*.

L'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto è quello di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia a carico delle Pubbliche Amministrazioni e, nel contempo, dotare queste ultime di un valido strumento per la prevenzione della corruzione.

Il menzionato decreto è stato approvato infatti in attuazione di una delega del Legislatore prevista nella legge anticorruzione n. 190/2012 e in conformità ai principi previsti dalla normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, ponendo precisi doveri di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni di organizzazione e delle attività erogate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Del resto, come si evince dalla lettura della Relazione illustrativa al decreto legislativo n.33 del 2013, il diritto di accesso civico introdotto dall'art. 5 costituisce un'estensione soggettiva del diritto di accesso agli atti già disciplinato con la legge 241 del 1990, poiché è stato attuato un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull'operato delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo *"…a chiunque di richiedere…"* - anche in carenza di qualsiasi interesse giuridico qualificato – documenti, dati e informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* istituzionale.

Asse portante della nuova strategia sulla trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2016 – 2018 che individua le linee di intervento volte alle pubblicazione di tutti i dati concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione, unitamente alle iniziative assunte per ottemperare a ogni ulteriore esigenza di trasparenza in ossequio alle disposizioni di legge vigenti.

Per la Guardia di Finanza, il Programma individua le misure d'intervento di carattere generale volte a rendere immediatamente fruibili le numerose informazioni già disponibili sul sito *web* del Corpo nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Le linee guida delineate nel **decreto legislativo n.33 del 2013 sono state recepite dagli Organi di vertice del Corpo**, che hanno impartito direttive volte a:

a. acquisire presso le articolazioni di Stato Maggiore competenti *ratione materiae* le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sul sito *web* istituzionale;

b. inserire nel sito *web* istituzionale un'apposita sezione dedicata denominata "Amministrazione trasparente" strutturata secondo le indicazioni di dettaglio contenute in allegato allo stesso decreto;

c. effettuare, immediatamente, in ossequio alle direttive fornite dall'A.N.A.C. con delibera 71 del 2013 una prima verifica, **entro il 30 settembre 2013, circa l'assolvimento dei predetti obblighi** di pubblicazione dei dati con particolare riferimento:

(1) ai pagamenti dei debiti scaduti del Corpo maturati al 31 dicembre 2012;

(2) ai procedimenti amministrativi per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo, anche ai fini dell'indennizzo previsto per le imprese in caso di inosservanza dei termini di conclusione degli stessi;

(3) alle concrete modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.33 del 2013, esercitato dai terzi che segnalano l'omessa pubblicazione di informazioni obbligatorie;

(4) ai dati relativi alla nomina del Responsabile per la trasparenza per il Corpo della Guardia di Finanza;

d. monitorare costantemente, secondo le indicazioni fornite dalla Delibera 50/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, **il corretto assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione**, al fine di ottenere la prescritta attestazione da parte dell'O.I.V. del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e. individuare le **modalità concrete di esercizio dell'accesso civico** previsto dall'art. 5 del decreto sulla trasparenza, definite in dettaglio nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" ove è disponibile un modello di istanza che può utilizzare chiunque intende esercitare tale diritto;

f. nominare il **Responsabile per la trasparenza per il Corpo**.

Al riguardo, come detto (cfr. punto 2.1.), il **Sottocapo di Stato Maggiore – Generale di Brigata (ora Generale di Divisione) Salvatore Tatta – è stato nominato Responsabile per la trasparenza per il Corpo**, cui compete il controllo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.33 del 2013, del rispetto degli adempimenti previsti vigilati o controllati in tema di trasparenza;

g. implementare le misure organizzative volte a dare completa attuazione al combinato disposto degli artt. 15 e 22 del decreto legislativo n.33 del 2013, con specifico riguardo agli Enti pubblici e privati vigilati o controllati dal Corpo.

5.2 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

L'elaborazione e l'aggiornamento del presente Programma triennale è stata curata dalle seguenti articolazioni del Comando Generale:

a. Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico, con riferimento alle iniziative assunte per adeguare il sito *web* della Guardia di Finanza alla normativa sulla Trasparenza, per implementare la relativa sezione denominata "Amministrazione Trasparente" con i dati oggetto di obbligatoria pubblicazione e per la ricezione[3] delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.33 del 2013;

[3] Giusta determinazione ordinativa n. 194987/3100, in data 3 luglio 2015, del Comandante Generale.

b. **Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali**, per ciò che attiene all'esercizio degli obblighi facenti capo al **Responsabile per la trasparenza** – **Generale di Divisione Salvatore Tatta** – e alla individuazione delle informazioni di dettaglio in ordine alla gestione del protocollo informatico ed alla posta elettronica certificata del Corpo, relativamente all'Area Organizzativa Omogenea del Comando Generale. L'Ufficio provvede, inoltre, al coordinamento nei confronti delle articolazioni dello Stato Maggiore destinatarie degli obblighi di legge di cui al citato provvedimento, in sinergia con l'Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo e al riscontro delle istanze di accesso civico;

c. **Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo**, in relazione alle modalità di attuazione delle incombenze previste dal decreto sulla trasparenza e al coordinamento costante – attuato sinergicamente con l'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali – con le previsioni e le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

d. **Articolazioni del Comando Generale** del Corpo, competenti *ratione materiae* per l'elaborazione e il continuo aggiornamento dei contenuti del Programma e dei dati da pubblicare sul sito *web* istituzionale.

5.3 Termini e modalità di adozione del programma

In relazione alle indicazioni di dettaglio fornite nella circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nella Delibera n. 50/2013 dell'A.N.A.C., il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità doveva essere adottato da ciascuna Amministrazione entro il 31 gennaio 2014, per essere poi successivamente aggiornato ogni anno entro la medesima scadenza.

Il Programma, compatibilmente con le indicazioni fornite dalle citate Istruzioni, costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione atteso che le normative di riferimento sono, come noto, strettamente collegate e perseguono finalità convergenti.

Nell'allegato n. 5 della citata delibera sono richiamate, infine, le scadenze successive al 31 gennaio 2014 per l'adempimento degli ulteriori obblighi di legge previsti.

6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Su più fronti è indirizzata l'attività divulgativa della trasparenza:

a. avuto riguardo alla necessità di garantire l'"accessibilità esterna" delle informazioni ai diversi portatori di interessi, l'attività di comunicazione posta in essere dal Corpo - assicurata dalla Direzione per la Comunicazione del Comando Generale - verrà di volta in volta integrata con specifici riferimenti alle azioni intraprese per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

In particolare, tali ultime iniziative verranno dettagliatamente illustrate nel corso degli incontri didattici che si terranno presso le scuole secondarie di secondo grado in attuazione del Progetto "Educazione alla legalità economica", avente valenza pluriennale;

b. con riferimento alle iniziative di "diffusione interna" del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali avrà cura di:

(1) proporre, nell'ambito del piano di formazione annuale, all'Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – previo coordinamento con l'Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo, articolazione del Comando Generale deputata, come detto, alle incombenze relative al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – proposte addestrative, concernenti l'approfondimento del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, da collocarsi nel più ampio contesto formativo offerto in tema di prevenzione della corruzione;

(2) assicurare un aggiornamento via *e-mail* delle buone pratiche e del livello raggiunto sul tema, da indirizzare agli Ufficiali Referenti per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione;

c. l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico del Comando Generale, articolazione deputata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utenza nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione dei servizi offerti, svolge, altresì, da tempo una specifica attività finalizzata a:

(1) migliorare ed estendere l'accessibilità ai servizi offerti dal Corpo attraverso l'applicazione dei criteri di semplificazione e trasparenza amministrativa (Legge 7 agosto 1990, n. 241), sulla base delle disposizioni vigenti nello specifico comparto, ora affidate alla responsabilità dell'Ufficio Affari Legali – Sezione Trasparenza Amministrativa e Tutela Dati Personali del Comando Generale (giusta determinazione ordinativa n. 194987/3100, in data 3 luglio 2015).

A tal proposito, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2015 sono state presentate al Corpo 1.259 istanze di accesso agli atti, di cui 1.212 accolte e 47 oggetto di diniego;

(2) potenziare l'attività di *front office* svolta nei confronti dei cittadini.

In tale ambito, nel corso del corrente anno (periodo 1° gennaio – 31 dicembre):

(a) 155 cittadini si sono rivolti allo "Sportello per il Pubblico";

(b) sono pervenute:

- 6.265 richieste di informazioni attraverso il numero verde 800669666;

- 2.624 richieste a mezzo posta elettronica, di cui 2.565 *e-mail* ordinarie e 59 *e-mail* certificate (PEC);

(3) curare la linea editoriale del sito internet istituzionale *www.gdf.gov.it.*

Sul predetto Portale, oltre ai dati per i quali sono previsti, in base al decreto legislativo n.33 del 2013, specifici obblighi di pubblicità, è presente una notevole offerta informativa al servizio del cittadino. In particolare, oltre alle informazioni riguardanti le peculiarità organizzative della Guardia di Finanza (struttura ordinativa, logistica e funzionale), le tradizioni (Museo Storico e Storia del Corpo) e la rappresentanza militare, sono resi disponibili i servizi utili al cittadino, quali, ad esempio, la sezione "Consigli utili", la modulistica ed i contenuti multimediali. In aggiunta, è presente un'area relativa alle notizie concernenti i risultati di servizio del Corpo.

Infine, sono pubblicate informazioni riguardanti i servizi e i contenuti riservati a particolari categorie di utenti (personale in servizio – giornalisti – corsi speciali), gli eventi e le cerimonie cui la Guardia di Finanza prende parte, nonché i documenti prodotti e le pubblicazioni edite dall'Istituzione.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, sono stati effettuati n. 6.195.010 accessi alla *home page* del sito.

7. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

7.1 Funzioni di vigilanza esercitate dall'A.N.A.C.

L'art. 45 del decreto legislativo n.33 del 2013 riconduce in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione penetranti poteri di vigilanza.

In particolare, la citata Autorità:

a. controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Pubbliche Amministrazioni;

b. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

c. controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza, a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle Amministrazioni;

d. ha facoltà di chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;

e. può avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

f. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'Amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

g. segnala gli inadempimenti ai vertici politici delle Amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti;

h. controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 14* del decreto legislativo n.33 del 2013, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Occorre altresì segnalare che il combinato disposto degli artt. 48 decreto legislativo n.33 del 2013 e 19, comma 15, del decreto legge n.90 del 2014, attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione le potestà relative all'attuazione della normativa in tema di trasparenza, attraverso:

i. la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione Trasparente»;

j. l'individuazione di modelli e schemi *standard* per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I citati *standard*, modelli e schemi sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali recano disposizioni finalizzate:

k. ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

l. a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole Amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Le Amministrazioni comprese nel perimetro applicativo del decreto legislativo n.33 del 2013, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli *standard*, ai modelli e agli schemi sopra indicati.

7.2 Compiti del Responsabile per la trasparenza.

L'art. 43 del decreto legislativo n.33 del 2013 individua i compiti del Responsabile per la trasparenza, il quale:

a. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

b. segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

c. provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

d. controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.33 del 2013;

e. segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

f. segnala gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n.33 del 2013 disciplinano i profili di natura sanzionatoria, stabilendo che:

g. l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 5 lettera b) del decreto legge n.90 del 2014, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica, nel rispetto delle norme previste dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

A tal proposito, il 9 settembre 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato un apposito regolamento per l'esercizio del potere sanzionatorio in relazione all'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei Codici di comportamento;

h. la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi connessi all'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione o organismo interessato;

i. la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 22*, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

7.3 Dirigenti responsabili

L'art. 43 del decreto legislativo n.33 del 2013 stabilisce che "*i dirigenti responsabili dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*".

Sul punto, la delibera ANAC n. 50/2013 raccomanda l'indicazione, all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, delle seguenti figure:

a. dirigenti responsabili per la trasmissione dei dati;

b. dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

A tal proposito, tenuto conto della complessa architettura organizzativa del Corpo, sono individuati:

c. il Capo dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico del Comando Generale quale responsabile della pubblicazione dei dati;

d. i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi quali responsabili per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione sulla scorta delle disposizioni del decreto legislativo n.33 del 2013.

7.4 Referenti per la trasparenza

Allo scopo di coadiuvare il Responsabile per la trasparenza nell'esercizio delle funzioni attribuite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sono stati individuati, distinti per area di competenza, i seguenti Referenti.

Reparto	Referenti per l'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza
I Reparto	Ten.Col. t.ST Giovanni Marchetti
II Reparto	Magg. Sergio de Sarno
III Reparto	Col. t.ST Gianluca Campana Cap. Emanuele Florio
IV Reparto	Cap. Lorenzo Mancini
V Reparto	Cap. Alberto Lippolis
VI Reparto	Cap. Antonio Della Torre
Direzione per la Comunicazione	Ten.Col. Mercurino Mattiace
Direzione Amministrazione	Ten.Col. Gianpiero Veneroso
Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo	Ten.Col. Bruno Ascione
Ufficio Programmazione Finanziaria Bilancio	Ten.Col. Emanuele Di Tullio
Ufficio Enti Previdenziali ed Assistenziali	Col. Antonio Miglietta
Ufficio Assistenza e Protezione Sociale	Cap. Emiliana Roselli
Ufficio Approvvigionamenti	Ten.Col. Francesco Maione Ten. Mauro Falco
Ufficio Storico e Affari Militari	Col. t.ISSMI Giorgio Giombetti

Ufficio Commissione Permanente di Avanzamento	Ten.Col. Marcello Riu
Centro Informatico Amministrativo Nazionale	Ten.Col. Luigi De Simone

Ferme restando le indicazioni contenute nel paragrafo precedente, i Referenti per la trasparenza:

a. rappresentano i "punti di contatto" del Responsabile presso le Articolazioni/Reparti;

b. garantiscono, in relazione agli adempimenti in tema di trasparenza, un costante scambio informativo con il Responsabile e il suo *staff*;

c. possono essere immediatamente attivati dal Responsabile, unitamente ai Dirigenti delle unità organizzative interessate, per l'approfondimento di tematiche concernenti l'applicazione del decreto legislativo n.33 del 2013.

7.5 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

La Sezione "Coordinamento e Trasparenza" dell'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali effettua sistematicamente un monitoraggio del sito istituzionale *www.gdf.gov.it* al fine di verificare la completezza e la rispondenza ai termini di legge dell'area "Amministrazione Trasparente". Qualora da tale attività dovessero risultare l'omessa pubblicazione ovvero il mancato aggiornamento di dati previsti dalle norme vigenti, verrà attivata la competente unità responsabile *ratione materiae*, che dovrà provvedere al tempestivo invio dei relativi documenti o informazioni.

Restano ferme le competenze in capo:

a. ad ogni singola articolazione dello Stato Maggiore, circa l'assolvimento dei rispettivi obblighi di pubblicazione;

b. all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico, relativamente all'attività di controllo dell'area "Amministrazione Trasparente", finalizzata alla rendicontazione statistica.

7.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

La Sezione "Sito Istituzionale" dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico svolge periodicamente monitoraggi sugli accessi effettuati dall'utente al sito istituzionale del Corpo *www.gdf.gov.it*.

In tale ambito, continuerà ad essere assicurato uno specifico riscontro del numero di accessi all'area "Amministrazione Trasparente", con cadenza mensile.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, sono stati effettuati 312.671 accessi della specie, così suddivisi:

Mese	numero accessi
Gennaio	8.425
febbraio	4.684
marzo	4.396
Aprile	3.387
maggio	60.204
Giugno	41.418
Luglio	29.515
Agosto	25.634
settembre	50.862
Ottobre	38.470
novembre	31.633
dicembre	14.043

7.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Con determinazione n. 194987, in data 3 luglio 2015, in materia di revisione organizzativa del Comando Generale, l'Autorità di Vertice ha disposto, tra l'altro, la rimodulazione dei compiti afferenti agli obblighi in materia di trasparenza, attribuendoli in parte all'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore ed in parte all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico, con particolare riguardo alle competenze connesse al riscontro delle istanze in materia di accesso civico.

Conseguentemente, si è reso necessario attualizzare le procedure idonee ad assicurare l'efficacia dell'istituto in argomento.

Ciò premesso, si evidenzia, in particolare, che:

a. è disponibile, sul sito istituzionale del Corpo *www.gdf.gov.it*, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", un'area dedicata, denominata "Accesso civico", allocata all'interno della sotto sezione "Altri Contenuti", nella quale sono pubblicati i seguenti dati:

(1) le indicazioni relative al Responsabile per la trasparenza ed al titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di tardiva o mancata risposta;

(2) le modalità di presentazione delle istanze di accesso civico, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale ed i recapiti cui potersi rivolgere;

b. sono state definite le procedure per la presentazione della richiesta di accesso civico, la quale potrà essere inoltrata al Comando Generale, a mezzo di posta elettronica, ovvero di corrispondenza ordinaria.

I relativi recapiti sono indicati nella sotto sezione del sito di cui al precedente punto, ove è stato reso disponibile anche un modello di istanza da poter utilizzare per l'inoltro;

c. l'Ufficio **Centrale Relazioni con il Pubblico**, a seguito dell'acquisizione dell'istanza di accesso civico, provvederà a:

(1) verificare, in via preliminare, che le informazioni ovvero i documenti richiesti non siano effettivamente già stati pubblicati nella relativa area del sito istituzionale del Corpo;

(2) inviare tempestivamente la richiesta, corredata dall'esito della verifica *sub* (1),

all'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali e, per conoscenza, al Responsabile della Trasparenza, per il conseguente riscontro;

c. **l'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali**, nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 5, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, conseguentemente al preventivo controllo *sub* c.(1), avrà cura di riscontrare l'istanza di accesso;

d. il Responsabile per la trasparenza, informato dell'accesso civico in ogni sua fase dall'Ufficio, darà corso alla procedura di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ove sussistano i presupposti di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile per la trasparenza, inoltre, segnalerà gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Al 31 dicembre 2015, sono pervenute due istanze di accesso civico finalizzate ad ottenere la pubblicazione, in quanto omessa, sul sito istituzionale del Corpo www.gdf.gov.it:

e. la prima, della documentazione inerente alla situazione della forza organica ed effettiva dei Reparti del Corpo rilevata alla data del 15 aprile 2015, utilizzata per l'elaborazione delle istanze di trasferimento avanzate dal personale della Guardia di finanza nell'ambito del piano degli impieghi.

Tale istanza, giunta il 27 luglio 2015, è stata tempestivamente riscontrata, comunicando al richiedente che:

(1) il piano degli impieghi centralizzato - e, in tale ambito, la documentazione ad esso inerente - è una manovra di personale interna al Corpo non destinata ad essere conosciuta da chiunque e, quindi, non soggetta all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo;

(2) l'istanza avanzata, pertanto, non poteva essere favorevolmente accolta non trovando fondamento nella normativa invocata e che gli elementi informativi richiesti avrebbero comunque potuto trovare utile riscontro mediante il ricorso ad altri istituti previsti dall'attuale normativa;

f. la seconda, delle informazioni afferenti il patrimonio immobiliare in uso al Corpo ed i relativi atti di gestione.

Tale istanza, giunta il 27 novembre 2015, è stata tempestivamente riscontrata, comunicando al richiedente che:

(1) i dati in argomento sono esclusi dal novero delle informazioni ostensibili ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in virtù del combinato disposto delle seguenti norme di legge:

(a) art. 24 della L. 241/90 e art. 4 del D.M. 603/96, espressamente richiamati dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, che disciplinano le "*categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e la repressione della criminalità*", tra i quali quelli che riguardano le strutture e la dislocazione sul territorio dei presidi;

(b) art. 1, comma 611, lett. f. della L. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e art. 66 del D.Lgs. 196/03, secondo cui sono da ritenersi esclusi dalla pubblicazione i documenti che attengono "*alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari*";

(2) l'istanza avanzata, pertanto, non poteva essere favorevolmente accolta.

In entrambi i casi, è stata rappresentata agli instanti la possibilità di proporre ricorso al T.A.R. competente entro trenta giorni dalla conoscenza della risposta fornita dall'Amministrazione, ai sensi di quanto contemplato dall'art. 116 del D.Lgs 2 luglio 2010, nr. 104.